

Studio Legale  
**LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI**  
Associazione Professionale

**Avv. Luca CAPECCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Jacopo QUINTAVALLI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Giovanni TIERI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Alessandro Toccafondi**

---

Firenze, 25 marzo 2019

Spettabile  
**Comune di Portoferraio**

**Pec**

Spettabile  
**Comune di Portoazzurro**

**Pec**

Spettabile  
**Comune di Rio**

**Pec**

Spettabile  
**Comune di Campo nell'Elba**

**Pec**

Spettabile  
**Comune di Capoliveri**

**Pec**

Spettabile  
**Comune di Marciana**

**Pec**

**OGGETTO:- Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione nel ricorso proposto dalla società ASA e dal Comune di Campiglia Marittina per l'annullamento della sentenza n. 400/2013 della Corte d'Appello di Roma.**

Studio Legale  
**LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI**  
Associazione Professionale

**Avv. Luca CAPECCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Jacopo QUINTAVALLI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Giovanni TIERI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Alessandro Toccafondi**

---

Scrivo in relazione alla posizione in oggetto per svolgere alcune considerazioni in relazione al contenzioso conclusosi con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5244/2019, che allego, con la quale è stata definitivamente respinta l'impugnazione proposta dalla società ASA S.p.A. e dal Comune di Campiglia Marittima avverso il lodo parziale "Caianiello" ed il lodo definitivo "Garofoli" che avevano determinato il valore del 10% del patrimonio di Cigri S.p.A. spettante alla Comunità Montana dell'Isola e Capraia (nel proseguo semplicemente "Comunità Montana") a seguito del recesso dalla stessa operato da Cigri S.p.A.

Preciso che, stante la molteplicità delle questioni affrontate nel corso del giudizio, l'esposizione che segue è limitata all'esposizione dei punti principali; rimango ovviamente disponibile a fornire ogni chiarimento ritenuto opportuno a tutte le amministrazioni interessate, ed in particolare agli Enti che non erano presenti all'incontro del 20 marzo u.s. che si è tenuto presso la sede del Comune di Portoferraio.

Ricordo che il giudizio arbitrale era stato proposto dalla Comunità Montana allorché essa aveva ritenuto di recedere da Cigri S.p.A., richiedendo la liquidazione della propria quota del 10% del patrimonio e del fondo di dotazione del Consorzio.

Con la domanda arbitrale si è richiesto:

- 1) di far accertare l'illegittimità degli atti con i quali Cigri S.p.A., tra l'altro, era subentrato alla società Italgas ed aveva assunto la gestione "in perdita" dei servizi idrici nei comuni della Val di Cornia e della pretesa di Cigri

Studio Legale  
**LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI**  
Associazione Professionale

**Avv. Luca CAPECCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Jacopo QUINTAVALLI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Giovanni TIERI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Alessandro Toccafondi**

---

medesimo di far gravare detti oneri anche nei riguardi della  
Comunità Montana;

- 2) di quantificare la quota del 10% del patrimonio di Cigri S.p.A. spettante alla Comunità Montana a seguito del suo recesso dal Consorzio senza tenere conto, ai fini della determinazione del patrimonio e del fondo di dotazione, delle spese, dei costi, dei debiti e delle perdite di esercizio relative e conseguenti al subentro di Cigri alla società Italgas ed alla gestione da parte di Cigri dei servizi idrici nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Monteverdi Marittimo.

Il giudizio arbitrale si rese necessario in quanto, quando la Comunità Montana decise di recedere da Cigri, quest'ultimo richiese alla stessa il pagamento di lire 3.789.995.769 a conguaglio al 31.8.2000, e salvo adeguamenti al 31.12.2000, a titolo di ripianamento delle perdite del Consorzio.

L'ordinanza della Corte di Cassazione, ponendo fine al contenzioso, presenta una duplice utilità.

In primo luogo, rendendo definitivi e non più impugnabili i lodi arbitrali "Caianiello" e "Garofoli", fa acquisire autorità di giudicato alla pronuncia (contenuta nel primo dei sopra citati lodi) che aveva affermato che la Comunità Montana non poteva esser chiamata a ripianare le perdite di Cigri S.p.A. per quei servizi che il Consorzio aveva assunto andando oltre i compiti ad esso spettanti in base allo statuto.

Studio Legale  
**LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI**  
Associazione Professionale

**Avv. Luca CAPECCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Jacopo QUINTAVALLI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Giovanni TIERI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Alessandro Toccafondi**

---

Nel giudizio di Cassazione, infatti, per quanto il Cigri non si sia costituito (essendosi sciolto alcuni anni prima) erano stati ASA ed il Comune di Campiglia Marittima ad insistere affinché venisse accertata l'illegittimità del lodo parziale "Caianiello" che aveva affermato come la Comunità Montana non fosse tenuta a ripianare per la propria quota parte le perdite di Cigri S.p.A..

In secondo luogo, l'ordinanza della Suprema Corte n. 5244/2019 fa acquistare valore di cosa giudicata alla pronuncia contenuta nel lodo definitivo "Garofoli" che aveva condannato Cigri medesimo al pagamento a favore della Comunità Montana della somma di € 1.250.000,00 oltre interessi legali dal 1.1.2001 al saldo quale valore del 10% del patrimonio del Cigri, così determinato assumendo che il c.d. impianto "Anello" non sia di proprietà della Comunità, ma sia gravato di un vincolo di destinazione a favore dei Comuni Elbani.

In merito al credito sopra citato, occorre precisare quanto segue.

La condanna contenuta nel lodo a favore della Comunità Montana (ed oggi dei Comuni che sono ad essa succeduti) è a carico di Cigri S.p.A. che tuttavia è stato cancellato nell'anno 2010.

Dei debiti di Cigri S.p.A. possono essere chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 2495 c.c., i comuni soci dello stesso (Comuni di Piombino, Suvereto, San Vincenzo, Sassetta, Monteverdi Marittimo e Campiglia Marittima), ma tuttavia sino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Pertanto, in ipotesi (che appare probabile) in cui detto bilancio finale non abbia portato alla distribuzione di somme residue in favore

Studio Legale  
**LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI**  
Associazione Professionale

**Avv. Luca CAPECCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Jacopo QUINTAVALLI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Giovanni TIERI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Alessandro Toccafondi**

---

dei Comuni soci, questi ultimi non potrebbero essere chiamati a rispondere direttamente del debito del Consorzio.

La pronuncia della Cassazione, tuttavia, fa ritenere plausibile che ASA S.p.A., in quanto gestore del servizio idrico subentrato a Cigri, debba farsi carico *ex lege* delle passività pregresse del Consorzio, ivi compreso il debito che origina dal lodo definitivo “Garofoli” di € 1.250.000,00 oltre interessi legali.

Quest’ultima soluzione, che, come detto, trova un riscontro proprio nella pronuncia della Corte di Cassazione, certamente si scontrerà con la posizione di ASA S.p.A. la quale intenderà in ogni modo sostenere la propria estraneità all’obbligo di pagamento contenuto nei lodi arbitrari.

Segnalo inoltre, a tal proposito, che nel dicembre 2004 fu sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Presidente della Comunità Montana ed ASA, in cui la Comunità si impegnava a rinunciare ai lodi arbitrari: detto protocollo, che non risulterebbe essere mai stato ratificato dagli organi deliberanti della Comunità, è rimasto inattuato, ma è ipotizzabile che ASA possa utilizzare anche detto argomento (peraltro già introdotto, senza esito positivo, nel giudizio in Corte di Appello) per sostenere l’inefficacia dei lodi arbitrari nei suoi riguardi.

Poiché, peraltro, i lodi arbitrari, su indicazione della stessa Comunità Montana, non sono mai stati resi esecutivi, ogni azione giudiziale eventualmente diretta contro ASA richiede che preventivamente si promuova un giudizio per farne dichiarare, appunto, l’esecutività.

Studio Legale  
**LUCA CAPECCHI E ASSOCIATI**  
Associazione Professionale

**Avv. Luca CAPECCHI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Jacopo QUINTAVALLI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Giovanni TIERI**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

**Avv. Alessandro Toccafondi**

---

Il procedimento è relativamente veloce; il Tribunale competente (nel nostro caso Roma), accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo. L'onere principale del procedimento è semmai rappresentato dal pagamento dell'imposta di registro sui lodi dichiarati esecutivi (3% dell'importo oggetto di condanna).

Nei riguardi di ASA S.p.A., i Comuni elbani hanno invece già un titolo esecutivo per il recupero delle spese di lite del giudizio di appello (€ 21.200,00, oltre spese generali ed oneri di legge) e di cassazione (€ 15.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge) e pertanto la refusione di detti importi può essere richiesta senza particolari procedure.

Quanto sopra esposto, in considerazione del possibile nuovo contenzioso che potrebbe aprirsi nei riguardi di ASA S.p.A. per esigere il pagamento del debito di Cigri S.p.A. verso la Comunità Montana (ed oggi i Comuni elbani), rinnovo la mia disponibilità ad un nuovo incontro congiunto, auspicando la partecipazione di rappresentanti di tutti gli Enti per concordare assieme le più opportune azioni giudiziarie.

Cordiali saluti.

(Avv. Luca Capecchi)



---

Allegati: ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 5244/2019